



COMUNE DI FAVARA  
( Provincia di Agrigento )  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5  
AREA POLIZIA LOCALE

Ord. 58

Prot. n. 17461

Del 05/05/2020

del 05/05/2020

IL SINDACO

Premesso:

- che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 ha emesso un nuovo DPCM recante: "Misure urgenti per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- che l'art. 1 lettera z) del suddetto DPCM così recita: "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

Visto:

- l'ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30/04/2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che all'art. 1 così recita: "L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. ....omissis";
- la propria ordinanza n. 36 del 05/03/2020 di sospensione del mercato settimanale del venerdì e dei mercatini dei produttori agricoli del martedì e giovedì;
- **Ritenuto** alla luce del periodo di efficacia della suddetto DPCM e della complessità delle misure di prevenzione a tutela dei cittadini prescritte a titolo obbligatorio, di procedere in via sperimentale **all'apertura dell'attività di vendita di prodotti alimentari** del mercato settimanale del venerdì e dei mercatini dei produttori agricoli del martedì e del giovedì;
- **Richiamato** il comma 4, dell'articolo 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- per i motivi indicati in narrativa, la riapertura del mercato settimanale del venerdì, **esclusivamente per il settore alimentare**, che si svolgerà in via sperimentale, nelle strade limitrofe a Piazza della Pace e dei mercatini dei produttori agricoli del martedì in Piazza Della Pace e giovedì in Piazza Cavour
- Le misure e le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti:
  1. la distanza fra i posteggi di metri 3,00 e non è prevista attività di spunta;
  2. ogni posteggio non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali dovranno indossare guanti e mascherina a copertura di naso e bocca;

3. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa è pari al doppio del numero delle attività presenti, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo;
4. regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale con eventuale differenziazione di entrata e uscita dall'area del mercato;
5. per ogni posteggio dovrà essere individuato il varco di accesso e di uscita, con il posizionamento di transenne/paletti, a cura dei commercianti e di idonei cartelli posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione che indichino "ingresso" e "uscita" e dovrà essere munito di dispenser di biglietti con sistema numerico;
6. è consentito l'accesso all'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani, muniti di mascherina e guanti;
7. ogni operatore di mercato metterà a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";
8. i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono in attesa di accedere all'area sia quando si trovano all'interno della stessa.

Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di organizzare la sistemazione dei suddetti mercati.


La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 e dalle Leggi vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Favara, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure in via alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida fino all'adozione di un nuovo provvedimento o di revoca.

IL RESPONSABILE P. O. n. 5  
Area Polizia Locale  
Comandante *Guido Rota*



IL SINDACO  
Avv. Anna Alba

